

SEZIONE 6 - SINTESI DELLA VIR -- CONCLUSIONI:

- i) Sono state raggiunte le finalità poste a base dell'adozione dell'intervento;
- i) Non sono insorti costi o effetti non previsti;
- ii) Non si è sentita l'esigenza di adottare misure integrative o correttive con riferimento all'atto o alle circostanze di attuazione.

ALLEGATI:

- I. Relazione AIR relativa al provvedimento in oggetto;
- II. Indicatori presi a riferimento per l'effettuazione della VIR e fonti a supporto, incluse le consultazioni svolte con le principali categorie interessate dall'intervento: Direzione generale del bilancio e della contabilità; Direzione generale di statistica di questo Ministero.

Roma, 29 marzo 2012

Firma del responsabile

Cass. pen., sez. VI, 09-11-2010, n. 40169.

In tema di estradizione per l'estero, ai fini del principio della doppia incriminazione non rilevano le eventuali condizioni di procedibilità, né le eventuali cause di estinzione del reato maturate secondo la legislazione dello stato richiesto, rilevando unicamente la conformità del fatto ad una fattispecie astratta che sia prevista come reato da entrambi gli ordinamenti; ne consegue che la clausola contenuta nell'art. VIII del trattato di estradizione Italia-Usa del 13 ottobre 1983 (ratificato con l. n. 225/1984), che esclude ogni rilevanza all'eventuale prescrizione del reato secondo la legge dello stato richiesto, mantiene piena validità ed efficacia anche in relazione al principio di doppia incriminazione espresso nell'accordo di estradizione fra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea del 25 giugno 2003 (ratificato con l. 16 marzo 2009 n. 25).

--- Estremi documento ---

Archivio: giurisprudenza

Voce e sottovoci:

Estradizione e mandato d'arresto europeo [2820]

Giudicante: Cass. pen., sez. VI, 09-11-2010, n. 40169

Parti: S. (1)

Fonti:

Massime ufficiali

Sentenza integrale

Ced Cass., rv. 248932 (m)

Nel Repertorio: 2011, Estradizione e mandato d'arresto europeo [2820], n. 46

Dottrina Foro Italiano:

Estradizione e mandato d'arresto europeo

Riferimenti legislativi:

c.p., art. 13 - massime**

c.p.p., art. 705 - massime**

l. 26-05-1984 n. 225, art. 8 NORMATTIVA* - massime**

l. 16-03-2009 n. 25 NORMATTIVA* - massime**

* I testi presenti nella banca dati "Normattiva" non hanno carattere di ufficialità. L'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. La riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico è gratuito. I testi sono disponibili agli utenti al solo scopo informativo. La raccolta, per quanto vasta, è frutto di una selezione redazionale. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., non sono responsabili di eventuali errori o imprecisioni, nonché di danni conseguenti ad azioni o determinazioni assunte in base alla consultazione del portale.

[n.d.r.: la norma di riferimento non è necessariamente quella vigente al momento della pronuncia]

** Cerca, nell'archivio giurisprudenza, tutte le massime che si riferiscono alla norma

Disegno di legge recante: *"Ratifica accordi estradizione Stati Uniti"*.

Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)

a) Strumento così come contemplato dall'Articolo 3 (2) dell'Accordo di Estradizione gli Stati Uniti d'America e l'Unione Europea firmato il 25 giugno 2003, in relazione all'applicazione del Trattato di Estradizione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America firmato il 13 ottobre 1983.

A) Ambito dell'intervento, con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti

I soggetti destinatari sono certamente i soggetti internazionali già parti del precedente Trattato bilaterale, che ha subito adattamenti conseguenti all'Accordo di Estradizione fra gli Stati Uniti e l'Unione Europea. In tal senso, va sottolineato che lo Stato italiano è destinatario delle modifiche versate nel predetto Accordo in quanto membro dell'Unione Europea.

B) Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo.

Con lo Strumento modificativo del preesistente Trattato bilaterale si intende approfondire la cooperazione internazionale penale tra i due Paesi firmatari al fine di una migliore amministrazione della giustizia.

C) Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio-lungo periodo

Obiettivo principale dello Strumento modificativo del preesistente Trattato bilaterale è l'aggiornamento alle evoluzioni giuridiche intercorse dalla precedente regolamentazione risalente all'Accordo del 1983; a quel tempo, infatti, non era ancora entrato in vigore l'attuale codice di procedura penale. Nell'adeguamento normativo dell'Accordo si è colta l'occasione per semplificare le procedure e per ampliare l'ambito di applicazione dell'Accordo già esistente. La relazione illustrativa dà ampiamente conto di queste finalità. Si ricordano qui, a titolo esemplificativo, le disposizioni del Trattato bilaterale che vengono in considerazione per gli adattamenti subiti:

- art. IX (pena capitale);
- art. X commi 1), 7), 8) (domanda di estradizione e documenti relativi);
- art. XI (documentazione aggiuntiva);
- art. XI bis (informazioni sensibili contenute nella richiesta);
- art. XV (richieste di estradizione o di consegna presentate da più Stati).

D) Presupposti attinenti alla sfera organizzativa, finanziaria, economica e sociale

In considerazione della natura dell'intervento normativo e dell'ambito dello stesso, non appaiono ravvisabili particolari presupposti organizzativi necessari per l'attuazione dello stesso, né in seno alla amministrazione della giustizia né in seno alla organizzazione giudiziaria, risultando evidentemente idoneo l'attuale quadro organizzativo.

E) Aree di criticità

Non sono rilevabili aree di criticità, in quanto il contenuto integrativo si traduce nel necessario aggiornamento di disposizioni che già all'interno dell'ordinamento hanno subito, in progresso col tempo, modifiche necessarie.

F) Strumento tecnico-normativo eventualmente più appropriato

Lo schema di disegno di legge di autorizzazione alla ratifica è l'unico strumento tecnico normativo possibile tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 80 della Costituzione.

b) Strumento così come contemplato dall'Articolo 3 (2) dell'Accordo di Mutua Assistenza Giudiziaria gli Stati Uniti d'America e l'Unione Europea firmato il 25 giugno 2003, in relazione all'applicazione del Trattato tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica Italiana sulla Mutua Assistenza in materia penale firmato il 9 novembre 1982.

A) Ambito dell'intervento, con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti

I soggetti destinatari sono gli stessi soggetti internazionali già parti del Trattato bilaterale di Mutua Assistenza in materia penale stipulato tra gli Stati Uniti e l'Italia il 9 novembre 1982 pur dovendosi rimarcare che nel caso all'esame lo Stato italiano è destinatario delle modifiche introdotte in quanto membro dell'Unione Europea.

B) Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo.

Con lo Strumento modificativo del preesistente Trattato bilaterale si intende approfondire la cooperazione internazionale penale tra i due Paesi firmatari al fine di una migliore amministrazione della giustizia.

C) Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio-lungo periodo

Obiettivo principale dello Strumento modificativo del preesistente Trattato bilaterale è l'aggiornamento alle evoluzioni giuridiche intercorse dalla precedente regolamentazione risalente all'Accordo del 1982.

Nell'adeguamento normativo dell'Accordo si è colta l'occasione per semplificare le procedure e per ampliare l'ambito di applicazione dell'Accordo già esistente. La relazione illustrativa dà ampiamente conto di queste finalità. Si ricordano qui, a titolo esemplificativo, le disposizioni del Trattato bilaterale che vengono in considerazione per gli adattamenti subiti:

- art. 1 (obbligo di concedere assistenza);
- art. 2 (Autorità centrale- richiesta di assistenza);
- art. 7 (spese e traduzioni);
- art. 8 (tutela del segreto e uso riservato delle prove e delle informazioni);
- art. 18 (sequestro e confisca di beni).

D) Presupposti attinenti alla sfera organizzativa, finanziaria, economica e sociale

In considerazione della natura dell'intervento normativo e dell'ambito dello stesso, non appaiono ravvisabili particolari presupposti organizzativi necessari per l'attuazione dello stesso, né in seno alla amministrazione della giustizia né in seno alla organizzazione giudiziaria, risultando evidentemente idoneo l'attuale quadro organizzativo.

E) Aree di criticità

Non sono rilevabili aree di criticità, in quanto il contenuto integrativo si traduce nel necessario aggiornamento di disposizioni che già all'interno dell'ordinamento hanno subito, in progresso col tempo, modifiche necessarie. Al contrario si sottolinea che le integrazioni o le modifiche apportate recepiscono aggiornamenti resi necessari, tra l'altro, dal progresso economico e tecnologico.

F) Strumento tecnico-normativo eventualmente più appropriato

Lo schema di disegno di legge di autorizzazione alla ratifica è l'unico strumento tecnico normativo possibile tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 80 della Costituzione.

RELAZIONE DI VERIFICA DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (VIR)

Legge 3 agosto 2009, n. 114, recante: "Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi:

a) Accordo tra gli Stati membri dell'Unione Europea relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati presso lo Stato Maggiore dell'Unione europea, dei Quartieri Generali, e delle Forze che potrebbero essere messi a disposizione dell'Unione europea nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 17, paragrafo 2 del Trattato sull'Unione europea, comprese le esercitazioni, nonché dei militari e del personale civile degli Stati membri messi a disposizione dell'Unione europea per essere impiegati in tale ambito, (SOFA-UE), fatto a Bruxelles il 17 novembre 2003"; b) Accordo tra gli Stati membri dell'Unione Europea relativo alle richieste di indennizzo presentate da uno Stato membro per danni causati ai beni di sua proprietà o da esso utilizzati o gestiti o nel caso in cui un militare o un membro del personale civile dei suoi servizi abbia subito ferite o sia deceduto nell'ambito di una operazione dell'Unione europea di gestione della crisi, firmato a Bruxelles il 28 aprile 2004".

- Amministrazione responsabile: Ministero della giustizia; Ministero degli esteri;
- Data di entrata in vigore: 14 agosto 2009;
- Indicazione del referente dell'amministrazione: dott.ssa Adele Pompei, telefono: 06/68853092; indirizzo email: adele.pompei@giustizia.it.

ASPETTI INTRODUTTIVI:

- a) Ai sensi dell'art. 14, commi 4 e 9, della Legge 28 novembre 2005, n. 246, "Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005" e dell'art. 4 DPCM 19 novembre 2009, n. 212, "Regolamento recante disciplina attuativa della Verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), ai sensi dell'art. 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246" si provvede alla valutazione del conseguimento delle finalità nonché alla stima dei costi dell'atto normativo in esame sulla attività dei cittadini, delle imprese e sull'organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni, verificandosi *a posteriori* i dati e le previsioni contenute nelle relazioni a corredo dell'atto normativo medesimo allo scopo di vagliarne l'effettivo impatto sull'ordinamento e sui relativi destinatari:

- b) Non risultano modifiche della regolamentazione o della materia oggetto di intervento nel corso del biennio (salvo l'adozione del D.M. 22 novembre 2010, n. 253, in relazione all'art. 3 sulle procedure relative all'esercizio della giurisdizione) né pronunce giurisprudenziali, iniziative parlamentari, pareri di organi di controllo o consultivi.

SEZIONE 1- RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITÀ:

La finalità conseguita dal provvedimento risulta essere quella di assicurare la partecipazione dell'Italia allo strumento di Difesa europeo al pari degli altri Stati membri dell'Unione. Il Trattato SOFA UE (Status of Forces Agreement), infatti, rappresenta in questo senso un ulteriore passo in avanti verso l'integrazione europea di c.d. "secondo pilastro". Si disciplina, principalmente, lo stato giuridico del personale, militare e civile, che già si trova distaccato presso lo Stato Maggiore dell'Unione europea a Bruxelles. Si persegue, altresì, l'obiettivo di estendere la portata delle fattispecie di indennizzo tra Stati membri della UE per danni che si possono verificare, durante la preparazione e l'esecuzione dei compiti di cui all'art. 17, paragrafo 2 del Trattato UE, al di fuori dei loro territori.

SEZIONE 2 – COSTI PRODOTTI:

L'applicazione delle norme introdotte dal provvedimento non produce costi sui cittadini, sulle imprese, sull'organizzazione e sul funzionamento delle amministrazioni pubbliche.

SEZIONE 3 – EFFETTI PRODOTTI:

L'applicazione delle norme introdotte dal provvedimento produce effetti – nell'ambito del cammino verso l'integrazione europea, ed in particolare nell'ambito della Politica Europea di Sicurezza e di Difesa (PESD) - sulla organizzazione e sulla attività del Ministero della Difesa attesa, tra l'altro, la razionalizzazione dell'impiego del personale militare e civile che viene, di volta in volta, messo a disposizione dello Stato Maggiore UE.

SEZIONE 4 – LIVELLO DI OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI:

Risultano osservate le prescrizioni del presente provvedimento.

SEZIONE 5 - CRITICITÀ:

Non sono state evidenziate criticità relativamente all'introduzione delle nuove disposizioni.

SEZIONE 6 - SINTESI DELLA VIR – CONCLUSIONI:


- i) Sono state raggiunte le finalità poste a base dell'adozione dell'intervento;
- ii) Non sono insorti costi o effetti non previsti;
- iii) Non è stata sentita l'esigenza di misure integrative o correttive con riferimento all'atto o alle circostanze di attuazione.

ALLEGATI:

- I. Relazione AIR relativa al provvedimento in oggetto;
- II. Indicatori presi a riferimento per l'effettuazione della VIR e fonti a supporto, incluse le consultazioni svolte con le principali categorie interessate dall'intervento: Direzione generale del bilancio e della contabilità; Direzione generale di statistica di questo Ministero.

Roma, 29 marzo 2012

Firma del responsabile



2. Legge 3 agosto 2009, n. 114, recante: "Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi:

- a) *Accordo tra gli Stati membri dell'Unione Europea relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati presso lo Stato Maggiore dell'Unione europea, dei Quartieri Generali, e delle Forze che potrebbero essere messi a disposizione dell'Unione europea nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del Trattato sull'Unione europea, comprese le esercitazioni, nonché dei militari e del personale civile degli Stati membri messi a disposizione dell'Unione europea per essere impiegati in tale ambito, (SOFA-UE), fatto a Bruxelles il 17 novembre 2003;***
- b) *Accordo tra gli Stati membri dell'Unione Europea relativo alle richieste di indennizzo presentate da uno Stato membro per danni causati ai beni di sua proprietà o da essi utilizzati o gestiti o nel caso in cui un militare o un membro del personale civile dei suoi servizi abbia subito ferite o sia deceduto nell'ambito di una operazione dell'Unione europea di gestione della crisi, firmato a Bruxelles il 28 aprile 2004***".

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

a. Ambito dell'intervento e destinatari

Il provvedimento è volto a consentire la ratifica dell'Accordo tra gli Stati membri dell'Unione Europea relativo allo Statuto dei Militari e del personale civile distaccati presso lo Stato Maggiore dell'Unione, dei Quartieri Generali e delle forze che potrebbero essere messe a disposizione nell'ambito dei compiti di cui all'art. 17, comma 2 del Trattato sull'Unione Europea (c.d. SOFA UE), già sottoscritto dall'Italia, a Bruxelles, in data 17 novembre 2003

Sono parti dell'Accordo gli Stati membri dell'Unione Europea. La Danimarca ha precisato che la propria partecipazione avverrà, anche per questo Accordo, nel rispetto del Protocollo aggiuntivo allegato al Trattato sull'Unione Europea ed al Trattato che istituisce la Comunità Europea (c.d. clausola di *opting out*). E' allegata al testo una dichiarazione interpretativa della Svezia.

Ai sensi dell'art. 1 la sfera soggettiva di applicazione è costituita dai militari e dal personale civile distaccati presso le istituzioni dell'Unione Europea, dai Quartieri Generali e dalle Forze che potrebbero essere messe a disposizione dell'Unione Europea nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 17, paragrafo 2 del Trattato sull'Unione Europea, comprese le esercitazioni, nonché dai militari e dal personale civile degli Stati membri messi a disposizione per essere impiegati in tale ambito.

b. Obiettivi e risultati attesi

Il provvedimento risponde all'esigenza di assicurare la partecipazione dell'Italia allo strumento di Difesa europeo al pari degli altri Stati membri dell'Unione. Il Trattato SOFA UE (Status of Forces Agreement) rappresenta in questo senso un ulteriore passo in avanti verso l'integrazione europea di c.d. "secondo pilastro".

Lo strumento militare dell'Unione sarà infatti costituito da forze specificamente destinate dagli Stati membri per la preparazione e l'esecuzione dei compiti di cui all'art. 17, comma 2 del vigente Trattato sull'Unione Europea, forze il cui status, privilegi, immunità, disposizioni applicabili, ecc. verranno disciplinati - esattamente come avviene per le Forze messe a disposizione dell'Alleanza Atlantica dagli Stati membri della NATO (c.d. Accordo SOFA NATO), dall'Accordo che si sottopone ora a ratifica parlamentare.

La struttura del Trattato ricalca in larga misura la "Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato del Nord Atlantico sullo status delle loro Forze Armate" (c.d. SOFA NATO), firmata il 19.06.1951 e ratificata dall'Italia con L.1335 del 30.11.1955, il "Protocollo sullo statuto dei Quartier Generali della NATO (PARIS PROTOCOL)" del 28.08.1952 ratificato con L.1338 del 30.11.1955, nonché il "Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità Europee" dell'8 Aprile 1965, ratificato con L.437 del 03.05.1966.

c. Impatto diretto ed indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni

Le Pubbliche Amministrazioni interessate dal provvedimento possono essere individuate in:

- Ministero della Difesa (Stato Maggiore Difesa e Autorità Giudiziaria Militare);
- Ministero della Giustizia (Autorità Giudiziaria Ordinaria);
- Ministero dell'Economia e delle Finanze (Agenzia delle Entrate).

Per ciò che concerne il Ministero della Difesa - direttamente interessato dall'entrata in vigore dell'Accordo - sembra lecito attendersi un positivo impatto del provvedimento *de quo* sull'organizzazione e sull'attività del Dicastero attesa, tra l'altro, la razionalizzazione dell'impiego del personale militare e civile che oggi viene di volta in volta messo a disposizione dello Stato Maggiore UE - e delle singole operazioni di gestione delle crisi - per l'assolvimento dei compiti di cui all'art. 17 del Trattato sull'Unione Europea.

Le competenze dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria e Militare nei confronti dei soggetti destinatari del provvedimento sono salve nel rispetto delle statuizioni di cui agli artt. 17 e 18 dell'Accordo (per il cui commento si rimanda a quanto esposto in sede di relazione illustrativa e tecnico-normativa). Non si ritiene pertanto che il provvedimento possa avere un impatto sull'organizzazione o sull'attività delle citate AA.GG..

Con riferimento all'attività del Ministero delle Finanze, gli ordinari poteri di accertamento esercitabili nei confronti dei contribuenti, qualora esercitati nei confronti del personale di cui all'art. 1 dell'Accordo, soffriranno delle consuete limitazioni (peraltro tassativamente indicate nel provvedimento) per effetto delle immunità e privilegi di natura fiscale accordati ai citati soggetti.

d. Impatto sui destinatari diretti

I destinatari diretti del provvedimento possono essere individuati in:

- soggetti di cui all'art. 1 (ovvero il personale militare e civile che verrà messo a disposizione dallo Stato Maggiore UE - ovvero di determinate operazioni PESD - per l'assolvimento dei compiti di cui all'art. 17 TUE);
- le Autorità dello Stato che ospita (attualmente il Regno del Belgio) le strutture dello Stato Maggiore dell'Unione Europea e dei Quartieri Generali;
- gli Stati membri parti dell'Accordo (per le Pubbliche Amministrazioni italiane si rimanda a quanto esposto *sub d.*)

e. Impatto sui destinatari indiretti.

Non è possibile, allo stato, identificare *ex ante* una specifica categoria di destinatari indiretti o di soggetti "interessati" dal provvedimento.

Il 28 aprile 2004 è stato firmato a Bruxelles l'Accordo tra gli Stati Membri dell'Unione Europea relativo alle richieste di indennizzo presentate da uno Stato membro nei confronti di un altro Stato Membro per danni causati ai beni di sua proprietà o da esso utilizzati o gestiti o nel caso in cui un militare o un membro del personale civile dei suoi servizi abbia subito ferite o sia deceduto nell'ambito di una operazione dell'UE di gestione delle crisi.

a) Ambito dell'intervento; destinatari diretti e indiretti

Il provvedimento è volto a ratificare e rendere esecutivo l'Accordo tra gli Stati membri dell'Unione Europea relativo alle richieste di indennizzo per danni causati ai beni di proprietà degli stessi Stati membri, che si possono verificare *al di fuori dei territori cui si applica il SOFA-UE*.

Sono parti dell'Accordo gli Stati membri dell'Unione Europea.

Il Ministero della difesa è direttamente interessato dall'entrata in vigore dell'Accordo.

Ai sensi dell'art. 1, la sfera soggettiva di applicazione è costituita dai militari e dal personale civile distaccati presso le Istituzioni dell'Unione Europea, dai Quartieri Generali e dalle Forze che potrebbero essere messe a disposizione dell'UE nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 17, paragrafo 2 del Trattato sull'Unione Europea, comprese le esercitazioni, nonché dai militari e dal personale civile degli Stati membri messi a disposizione per essere impiegati in tale ambito.

b) Obiettivi e risultati attesi

L'obiettivo è quello di integrare, con la ratifica del presente Accordo, il quadro delle disposizioni negoziate a livello comunitario in materia di Politica Europea di Sicurezza e di Difesa (PESD), al fine di migliorarne lo strumento di difesa.

In data 17 novembre 2003 è stato già sottoscritto l'Accordo c.d. SOFA-UE, relativo allo Statuto dei militari e del personale civile; nella considerazione che l'art. 18 di detto Accordo disciplina le fattispecie di risarcimento verificatesi soltanto nel territorio metropolitano degli Stati membri, l'intervento si propone di estenderne la portata normalizzando la procedura per le richieste di indennizzo tra Stati membri della UE per danni che si possono verificare, durante la preparazione e l'esecuzione dei compiti di cui all'art. 17, paragrafo 2 del Trattato UE, *al di fuori dei loro territori*.

La ratifica dell'Accordo assicurare la partecipazione dell'Italia allo strumento di difesa europeo al pari degli altri Stati membri dell'Unione.

c) Impatto diretto ed indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni

Il Ministero della Difesa è direttamente interessato dall'entrata in vigore dell'Accordo; la ratifica dell'Accordo, infatti, permetterà di definire, secondo la procedura in esso fissata, le ipotesi di indennizzo che potranno verificarsi in dipendenza di eventi dannosi, subiti o prodotti, nell'ambito delle operazioni contemplate nell'Accordo stesso, per l'assolvimento dei compiti di cui all'art. 17 del Trattato UE.

d) Impatto sui destinatari diretti

I destinatari diretti del provvedimento sono individuati nell'art. 1 dell'Accordo.

e) Impatto sui destinatari indiretti

Non è possibile, allo stato, identificare *ex ante* una specifica categoria di destinatari indiretti.

**RELAZIONE DI VERIFICA DELL'IMPATTO DELLA
REGOLAMENTAZIONE
(VIR)**

Legge 3 agosto 2009, n. 116, recante: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale".

- Amministrazione responsabile: Ministero della giustizia; Ministero degli esteri;
- Data di entrata in vigore: 15 agosto 2009;
- Indicazione del referente dell'amministrazione: dott.ssa Adele Pompei; telefono: 06/68853092; indirizzo email: adele.pompei@giustizia.it.

ASPETTI INTRODUTTIVI:

- a) Ai sensi dell'art. 14, commi 4 e 9, della Legge 28 novembre 2005, n. 246, "Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005" e dell'art. 4 DPCM 19 novembre 2009, n. 212, "Regolamento recante disciplina attuativa della Verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), ai sensi dell'art. 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246" si provvede alla valutazione del conseguimento delle finalità nonché alla stima dei costi dell'atto normativo in esame sulla attività dei cittadini, delle imprese e sull'organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni, verificandosi *a posteriori* i dati e le previsioni contenute nelle relazioni a corredo dell'atto normativo medesimo allo scopo di vagliarne l'effettivo impatto sull'ordinamento e sui relativi destinatari;
- b) Non risultano modifiche della regolamentazione o della materia oggetto di intervento nel corso del biennio (salvo il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121, che ha disposto con l'art. 2, comma 1, la modifica dell'art. 4 estendendo la responsabilità degli enti al reato di induzione e non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci alla autorità giudiziaria) né pronunce giurisprudenziali, pareri di organi di controllo o consultivi. Si allegano tutte le iniziative parlamentari in materia.

SEZIONE 1 – RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITÀ:

Le finalità sono state conseguite con l'adeguamento della legislazione interna ai dettami dell'ordinamento internazionale, nell'ottica del mantenimento delle garanzie per l'imputato previste dal nostro ordinamento costituzionale.

SEZIONE 2 – COSTI PRODOTTI:

L'applicazione delle norme introdotte dal provvedimento non produce costi sui cittadini, sulle imprese, sull'organizzazione e sul funzionamento delle amministrazioni pubbliche.

SEZIONE 3 – EFFETTI PRODOTTI:

L'applicazione delle norme introdotte dal provvedimento produce l'effetto di ratificare e rendere esecutiva in Italia la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, firmata a Merida, con ripercussioni sul codice penale e sul codice di procedura penale: art. 322 *bis* c.p.; congelamento, sequestro e confisca; art. 377 *bis* c.p. esteso alle persone giuridiche; artt. 740 *bis* (*Devoluzione ad uno Stato estero delle cose confiscate*) e 740 *ter* (*Ordine di devoluzione*) c.p.p.. L'impatto maggiore riguarda prevalentemente le Corti di Appello competenti per la devoluzione agli Stati esteri delle cose confiscate ed il Ministero della Giustizia in qualità di autorità centrale di riferimento per le richieste di assistenza giudiziaria in ambito ONU.

SEZIONE 4 – LIVELLO DI OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI:

Risultano essere osservate le prescrizioni del presente provvedimento.

SEZIONE 5 - CRITICITÀ:

Non sono state evidenziate criticità relativamente all'introduzione delle nuove disposizioni.

SEZIONE 6 - SINTESI DELLA VIR – CONCLUSIONI:

- i. Sono state raggiunte le finalità poste a base dell'adozione dell'intervento;
- ii. Non sono insorti costi o effetti non previsti;
- iii. Allo stato non è stata sentita l'esigenza di misure integrative o correttive con riferimento all'atto o alle circostanze di attuazione.


ALLEGATI:

- I. Relazione AIR relativa al provvedimento in oggetto;
- II. Indicatori presi a riferimento per l'effettuazione della VIR e fonti a supporto, incluse

le consultazioni svolte con le principali categorie interessate dall'intervento:
Direzione generale del bilancio e della contabilità; Direzione generale di statistica di
questo Ministero.

Roma, 29 marzo 2012

Firma del responsabile



3. Legge 3 agosto 2009, n. 116, recante: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale".

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

a) Ambito dell'intervento, con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.

L'intervento coinvolge gli uffici giudiziari e, segnatamente, le Corti d'appello, competenti per la devoluzione agli stati esteri delle cose confiscate, ed il Ministro della giustizia, in qualità di autorità centrale per le richieste di assistenza giudiziaria in ambito ONU.

b) Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo.

Si rinvia a quanto già evidenziato nella relazione illustrativa e nell'analisi tecnico normativa.

c) Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo.

Obiettivo dell'intervento normativo è di adeguare la legislazione interna ai dettami dell'ordinamento internazionale, nell'ottica del mantenimento delle garanzie per l'imputato richieste dal nostro ordinamento costituzionale.

d) Presupposti attinenti alla sfera organizzativa, finanziaria, economica e sociale.

L'impatto maggiore dell'intervento normativo riguarda prevalentemente le Corti d'appello, competenti per la devoluzione agli stati esteri delle cose confiscate, ed il Ministro della giustizia, in qualità di autorità centrale per le richieste di assistenza giudiziaria in ambito ONU; non sono, comunque, previsti ulteriori impegni per gli uffici interessati superiori a quelli già realizzabili con i mezzi e gli organici normalmente a loro disposizione.

e) Aree di criticità.

Non sussistono aree di criticità.

f) Opzioni alternative alla regolazione ed opzioni regolatorie, valutazione delle opzioni regolatorie possibili.

Le attività di redazione del disegno di legge sono state improntate alla realizzazione di una proposta che fosse quanto più semplice possibile, limitandosi all'attuazione del solo contenuto obbligatorio della Convenzione e tralasciando le previsioni ad implementazione facoltativa; la presa d'atto che la parte più significativa del contenuto facoltativo in questione era già stata recepita o era in corso di recepimento mediante altri strumenti normativi (v. in merito quanto specificato nella relazione illustrativa), nonché la necessità di procedere ad una ratifica quanto più rapida possibile del predetto strumento internazionale hanno costituito, infatti, le linee guida nella redazione del presente disegno di legge.

g) Strumento tecnico normativo eventualmente più appropriato.

Il disegno di legge è l'unico strumento tecnico normativo possibile tenuto conto della materia oggetto dell'intervento.